

9.6.2010

A7-0137/30

**Emendamento 30**

**Corien Wortmann-Kool, Csaba Óry, Edit Bauer**

a nome del gruppo PPE

**Marian Harkin**

a nome del gruppo ALDE

**Mara Bizzotto, Timo Soini**

a nome del gruppo EFD

**Milan Cabrnoch**

a nome del gruppo ECR

**Relazione**

**A7-0137/2010**

**Edit Bauer**

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

–

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
IN  
PRIMA LETTURA\*

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare *l'articolo 91 e l'articolo 153, paragrafo 2*,

vista la proposta della Commissione,

---

\* Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo █.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ||.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

*previa consultazione* del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura *legislativa ordinaria*,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio<sup>2</sup>, fissa le norme comuni relative ai tempi di guida, di pausa e di riposo dei conducenti. Esso non ha per oggetto altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto.
- (2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto<sup>3</sup>, stabilisce prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per aumentare la sicurezza stradale e armonizzare le condizioni di concorrenza.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, prevede che la Commissione presenti una relazione sull'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva e formuli una proposta al riguardo.
- (4) La relazione della Commissione sulle conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulle conseguenze delle disposizioni relative al lavoro notturno è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel maggio 2007.

***(4 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell'esistenza di quelle che vanno considerate come false dichiarazioni di lavoro autonomo nel rispettivo mercato del lavoro, che hanno un impatto negativo sulle condizioni della concorrenza e aggravano il fenomeno del lavoro sommerso nell'intera Unione europea. È pertanto necessario affrontare tale fenomeno a livello nazionale e di Unione europea.***

***(4 ter) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di scambiare e di esaminare attentamente le migliori pratiche applicate dagli Stati membri per individuare ed eliminare le false dichiarazioni di lavoro autonomo.***

***(4 quater) A norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da***

---

<sup>1</sup> GU C 228 del 22.9.2009, pag. 78.

<sup>2</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 80 dell'23.3.2002, pag. 35.

*rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio<sup>1</sup>, gli autotrasportatori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti per poter esercitare la loro attività.*

- (5) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2002/15/CE, le consultazioni delle parti interessate, alcuni studi e la valutazione d'impatto realizzata hanno evidenziato la presenza di problemi connessi all'applicazione uniforme delle disposizioni relative all'orario di lavoro, alla insufficiente osservanza delle norme e alla scarsa efficacia dei meccanismi in vigore negli Stati membri per assicurarne l'effettiva applicazione.
- (6) La presenza di divergenze nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione di quanto disposto dalla direttiva 2002/15/CE da parte degli Stati membri e la mancata adozione delle norme minime relative all'orario di lavoro da parte delle imprese di trasporto e dei conducenti provocano distorsioni della concorrenza e mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei conducenti.
- (7) Alla luce di quanto esposto nella relazione della Commissione e nella valutazione d'impatto, gli autotrasportatori autonomi devono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE. ***Tuttavia, tale disposizione dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare le disposizioni della presente direttiva agli autotrasportatori in questione stabiliti nel loro territorio.***
- (7 bis) In nessun altro settore di attività i lavoratori autonomi sono attualmente soggetti a restrizioni dell'orario di lavoro . La libertà di scegliere l'orario di lavoro entro i limiti della legislazione nazionale è una delle caratteristiche dei lavoratori autonomi e tale libertà dovrebbe essere preservata in tutti i settori di attività.***
- (8) È tuttavia auspicabile che gli Stati membri continuino a sensibilizzare gli autotrasportatori autonomi in merito agli effetti negativi sulla salute e la sicurezza e agli impatti negativi sulla sicurezza stradale dovuti ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla mancanza di un riposo adeguato o a ritmi di lavoro irregolari.
- (8 bis) Tutte le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, che si tratti di lavoratori mobili o di autotrasportatori autonomi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda i tempi di guida, di pausa e di riposo e sono soggette allo stesso meccanismo di garanzia dell'applicazione di tali norme previsto dalla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada<sup>2</sup>. È nell'interesse generale che le norme relative ai tempi di guida e di riposo per tutti gli autotrasportatori siano correttamente applicate e che la loro applicazione sia controllata in modo efficace.***
- (8 ter) Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006, in base al quale tutti gli autotrasportatori, inclusi gli***

<sup>1</sup> GUL 300 del 14.11.2009, pag. 51.

<sup>2</sup> GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

*autotrasportatori autonomi, devono registrare manualmente nel tachigrafo tutte le loro attività definite quale orario di lavoro dalla direttiva 2002/15/CE, fatta eccezione per i tempi di guida che sono registrati automaticamente. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 561/2006, di garantire mediante controlli efficaci l'adeguato rispetto dell'obbligo di registrazione.*

- (9) È dunque necessario apportare taluni adeguamenti tecnici al testo della direttiva 2002/15/CE.
- (10) La normativa *dell'Unione* può essere efficace ed efficiente solo se è attuata *in modo appropriato* da tutti gli Stati membri, se si applica allo stesso modo a tutti gli attori interessati e se è controllata con regolarità ed in modo adeguato *e se, in caso di inosservanza, sono applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità della procedura prevista negli Stati membri.*
- (11) Controllare il rispetto delle norme è un compito complesso che coinvolge vari soggetti e richiede pertanto una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, nonché fra gli Stati membri stessi. *Il contributo delle parti sociali per quanto riguarda il controllo del rispetto e dell'applicazione delle norme non andrebbe trascurato.*
- (11 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento attivo e sostanziale delle parti sociali nel controllo dell'applicazione della presente direttiva.*
- (12) Risulta pertanto opportuno modernizzare la direttiva 2002/15/CE al fine di ovviare *in modo efficace* alle carenze nell'attuazione, nell'applicazione e nella garanzia del rispetto delle norme chiarendone la portata, rafforzando la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e promuovendo lo scambio di informazioni e *migliori* pratiche.
- (13) L'obiettivo della presente direttiva, ossia la modernizzazione della normativa *dell'Unione* in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e migliori garanzie della sua applicazione, non può essere conseguito in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri e va dunque perseguito a livello *di Unione*; *l'Unione* può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato *sull'Unione europea*. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa intende garantire il diritto di ciascun lavoratore a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute e la sua sicurezza nonché il diritto alla limitazione dell'orario massimo di lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali (articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- (15) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/15/CE.

*(15 bis) A norma del punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>1</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2002/15/CE è così modificata:

(1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili **che lavorano per** imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

***Gli autotrasportatori che non possono essere considerati autotrasportatori autonomi ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della presente direttiva, sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili nella presente direttiva."***

b) ai paragrafi 2 e 3, il riferimento alla "direttiva 93/104/CE" è sostituito dal riferimento alla "direttiva 2003/88/CE";

c) al paragrafo 4, il riferimento al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006".

(2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è soppressa;

**■**

c) la lettera e) è **sostituita dalla seguente:**

***"e) 'autotrasportatore autonomo': una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione dell'Unione, in virtù di una licenza dell'Unione o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto; che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico; che è libera di organizzare le attività in questione senza la supervisione diretta del cliente; il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati; che non beneficia di diritti lavorativi quali una retribuzione periodica, un pagamento in***

---

<sup>1</sup> *GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.*

*natura e il riconoscimento di diritti quali le ferie annuali retribuite da parte di un'altra impresa utilizzatrice o parte contraente; che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti."*

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) 'persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto': un lavoratore mobile che effettua tali operazioni;"

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione espletata durante un periodo di lavoro che includa almeno due ore effettuate durante la notte."

- (3) All'articolo 4, lettera a), il riferimento all'"articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma dell'accordo AETR" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006 e, se del caso, l'accordo AETR".
- (4) All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006".
- (5) All'articolo 6, il riferimento al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006".
- (6) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

#### **Attuazione**

(1) Gli Stati membri organizzano **una sorveglianza e controlli adeguati, non discriminatori e regolari, che comprendono una cooperazione fra i servizi**, al fine di garantire **il recepimento e l'attuazione corretti e coerenti** delle norme contenute nella presente direttiva. Essi provvedono **inoltre** affinché gli enti **negli Stati membri** responsabili del controllo dell'applicazione della direttiva dispongano di **ispettori qualificati e adottino tutte le misure eventualmente necessarie.**

**Gli Stati membri effettuano controlli regolari intesi ad accertare la corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda gli autotrasportatori autonomi.**

(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari delle misure di sorveglianza e di controllo adottate, **in conformità delle disposizioni dell'articolo 13.**

(3) Gli Stati membri, **se del caso previa consultazione delle parti sociali**, adottano le misure necessarie per garantire che le imprese di trasporto e i lavoratori mobili abbiano accesso ad informazioni, assistenza e consulenza nel settore delle norme sull'orario di lavoro e dell'organizzazione del lavoro.

(4) Al fine di garantire un'attuazione efficace, efficiente e uniforme della direttiva in tutta la Comunità, la Commissione sostiene il dialogo tra gli Stati membri con i seguenti obiettivi:

- (a) rafforzare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti tramite l'adozione di *misure* efficaci per lo scambio di informazioni, il miglioramento dell'accesso all'informazione e la promozione dello scambio di informazioni e di *migliori* pratiche in materia di applicazione delle norme sull'orario di lavoro;
  - (b) promuovere un'impostazione comune per l'attuazione della presente direttiva;
  - (c) agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo."
- (8) All'articolo 13, il riferimento all'"articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006".

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

Or. en